



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Provincia di Bergamo

Piazza Caduti per la Patria n. 2 – Cap. 24061

☎ 035/4239240/241/219 fax 035/4239208 e-mail: segreteria@comune.albano.bg.it

SETTORE AFFARI GENERALI

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PERIODO 01/05/2022 - 31/04/2025 CON OPZIONE DI RINNOVO DI ANNI TRE E PROROGA TECNICA DI MESI SEI

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il Comune di Albano Sant'Alessandro (BG) intende affidare l'incarico del servizio di consulenza e assistenza assicurativa ad un broker, regolarmente iscritto al Registro Unico ai sensi del D.Lgs. 209/05.

Il servizio ha per oggetto l'espletamento da parte del Broker delle seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva:

- a) identificazione, analisi, valutazione analisi dei rischi in capo all'Ente e delle relative coperture assicurative;
- b) predisposizione di progetti assicurativi in base alle effettive e molteplici esigenze;
- c) collaborazione ed assistenza nel collocamento delle coperture assicurative ed in particolare elaborazione dei bandi e dei capitoli da utilizzarsi per l'espletamento delle gare d'appalto, assistenza nello svolgimento delle gare e nella valutazione delle offerte pervenute;
- d) predisposizione di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo;
- e) collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia se stipulati con la collaborazione del Broker sia per quelli già in corso alla data di inizio dell'incarico;
- f) assistenza nella gestione dei vari sinistri, anche quando gli Enti dovessero trovarsi nella veste di danneggiati ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;
- g) segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto;
- h) individuazione di un responsabile e referente della Ditta con il Comune che avrà l'onere di recarsi presso il Comune ogni qualvolta verrà richiesto dall'Ente stesso per la discussione di specifiche problematiche. La consulenza dovrà concretizzarsi inoltre con assistenza telefonica e/o on-line;
- i) aggiornamento e formazione del personale dell'Ente che collabora alla gestione delle polizze assicurative con cadenza almeno annuale e comunque nel caso di introduzione di novità legislative in materia assicurativa;
- j) gestione dei sinistri attivi e passivi con assistenza nelle varie fasi di trattazione e passivi con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi;
- k) obbligo di presa in carico ed assistenza delle pratiche di sinistri attivi/passivi ancora aperte provenienti dalle precedenti gestioni;
- l) rapporto annuale sullo stato delle varie polizze, dei sinistri aperti, liquidati ed in corso di istruttoria, con relativo importo; segnalazione preventiva dei premi dovuti;

Orari di apertura al pubblico: lunedì dalle 08,45 alle 13,30 - martedì dalle 08,45 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30 – mercoledì e sabato chiuso - giovedì e venerdì dalle 08,45 alle 12,30



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Provincia di Bergamo

Piazza Caduti per la Patria n. 2 – Cap. 24061

☎ 035/4239240/241/219 fax 035/4239208 e-mail: segreteria@comune.albano.bg.it

SETTORE AFFARI GENERALI

- m) valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'ente, con produzione di un report contenente sia dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate), sia descrittivi (natura ed andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti);
- n) comunicazione degli importi dei premi assicurativi in scadenza e dei termini di pagamento, con preavviso di almeno 30 giorni;
- o) analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
- p) individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'Ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazioni, ecc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto.
- q) assistenza nella gestione e nell'implementazione di nuove polizze, diverse da quelle già in essere, che l'Amministrazione vorrà contrarre.

Il Broker affidatario non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né potrà impegnare in alcun modo gli Enti, se non preventivamente autorizzato.

ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

La durata dell'appalto è dal 01.05.2022 al 30.04.2025 (con eventuale opzione di rinnovo di tre anni e di sei mesi di proroga tecnica).

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al RUI, l'Impresa sia soggetta a sanzione amministrativa, a sanzione disciplinare, a cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l'Ente alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto lo stesso, come da prassi consolidata di mercato, sarà remunerato direttamente dalle Compagnie di assicurazione con le quali saranno stipulati i vari contratti assicurativi.

ART. 4 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Amministrazione l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente l'Amministrazione comunale autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Amministrazione appaltante, né è in grado di impegnare l'Amministrazione se non previa esplicita autorizzazione.

ART. 5 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

L'Amministrazione comunale provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Provincia di Bergamo

Piazza Caduti per la Patria n. 2 – Cap. 24061

☎ 035/4239240/241/219 fax 035/4239208 e-mail: segreteria@comune.albano.bg.it

SETTORE AFFARI GENERALI

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 6 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker si impegna a:

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale con diligenza e nell'esclusivo interesse di questo Comune;
- garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatrici dei contratti assicurativi;
- mettere a disposizione di questo Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- garantire assistenza nella gestione e nell'implementazione di nuove polizze, diverse da quelle già in essere, che l'Amministrazione vorrà contrarre.
- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- rendere noto che la gestione del contratto e delle relative polizze è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto di questo Comune, con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
- fornire al Broker le informazioni necessarie riguardanti l'incarico.

ART. 7 – POLIZZA ASSICURATIVA

Prima della stipulazione del presente contratto, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di RC Professionale così come prevista dal D. Lgs. 209/2005 e comunicare successivamente eventuali variazioni.

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico.

ART. 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

Il broker aggiudicatario dovrà costituire deposito cauzionale definitivo a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, nella misura del 10% dell'importo contrattuale riferito all'intero periodo di appalto, da costituire mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa nei modi e termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La riduzione dell'importo della fidejussione è consentita nei limiti e con le modalità di cui all'art. 93 del citato Decreto Legislativo.

La cauzione dovrà essere "a prima richiesta", prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 cod. civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione Appaltante.

L'impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento, su richiesta della Stazione appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l'espletamento del servizio, sia in parte utilizzata a titolo di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Provincia di Bergamo

Piazza Caduti per la Patria n. 2 – Cap. 24061

☎ 035/4239240/241/219 fax 035/4239208 e-mail: segreteria@comune.albano.bg.it

SETTORE AFFARI GENERALI

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare o integrare all'Amministrazione appaltante; il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi di questo Comune competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Broker risultasse gravemente inadempiente nella prestazione del servizio, sarà facoltà di questo Comune risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, previo invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione avrà effetto dal 90° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione da parte del Broker.

ART. 11 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia della prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla procedura dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di affidamento e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al Regolamento UE n. 679/2016.

ART. 13 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il broker aggiudicatario, al fine di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, si impegna a compilare l'apposita dichiarazione e a fornire i dati del conto corrente dedicato ai sensi della Legge 13.08.2010 n. 136, art. 3 (Piano straordinario contro le Mafie). Il broker aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni dei dati.

ART. 14 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie, inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno definite al Foro di Bergamo in via esclusiva.

ART. 15 – CLAUSOLA ANTICORRUZIONE

Ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016, il concorrente all'affidamento del servizio brokeraggio assicurativo è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000, di assenza di conflitto di interessi, impegnandosi, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto, a segnalare senza ritardo l'insorgere di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto per la quale è stato affidato il servizio.

ART. 16 – RINVIO



COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Provincia di Bergamo

Piazza Caduti per la Patria n. 2 – Cap. 24061

☎ 035/4239240/241/219 fax 035/4239208 e-mail: segreteria@comune.albano.bg.it

SETTORE AFFARI GENERALI

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D.Lgs. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia